



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL
Conferenza degli acquisti della Confederazione

1° aprile 2015

Rapporto esplicativo

concernente la revisione dell'ordinanza
sugli acquisti pubblici

Indice

1 Introduzione	3
2 Commento alle singole disposizioni	4
Art. 3 Sviluppo sostenibile	4
Art. 4 Diritto applicabile	4
Art. 5 Reciprocità	4
Art. 6 Campo di applicazione	4
Art. 7–10 Domanda di esenzione / Consultazione / Esenzione / Decisioni di accertamento	4
Art. 11 Misure contro la corruzione	5
Art. 12 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro, delle condizioni di lavoro e della parità salariale tra uomo e donna	6
Art. 13 e 14 Diritto d'esame degli atti / Verifica del prezzo	7
Art. 16 Procedura su invito	7
Art. 17 Incarico diretto	8
Art. 18 Descrizione della prestazione	8
Art. 19 Contenuto della documentazione del bando	8
Art. 20 Forma giuridica dei consorzi	8
Art. 21 Documenti e richieste degli offerenti	8
Art. 23 Autenticazione in caso di aste elettroniche	9
Art. 24 Dialogo	9
Art. 25 Documentazione	10
Art. 26 Riunione a conclusione della procedura	10
Art. 27 Conclusione del contratto	10
Art. 28 Diritto degli offerenti a un'indennità	10
Art. 29 Diritti della proprietà intellettuale	11
Art. 31 Elenco degli offerenti sanzionati	11
Art. 52 Campo d'applicazione	12
Art. 54 Termini	12
Art. 55 Udienza istruttoria	12
Art. 60 Finanziamento e indennità	12
Art. 63 Abrogazione e modifica di altri atti normativi	12
3 Commento agli allegati	13
Allegato 1 Prove	13
Allegato 2 Indicazioni minime di un bando	13
Allegato 3 Settori e settori parziali esentati	13

1 Introduzione

La revisione dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GPA; RS 0.632.231.422), su cui si basa la legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), è ora terminata. La revisione totale della legge implica anche una revisione dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11). Quest'ultima è già stata oggetto di diverse revisioni. Inoltre, numerosi articoli devono essere stralciati dall'ordinanza poiché sono stati integrati nell'avamprogetto di legge (AP-LAPub) in virtù della gerarchia legislativa. È quindi essenziale provvedere a una revisione totale volta ad adeguare l'OAPub alla nuova struttura della legge e a renderla di più facile lettura per gli utenti.

L'entrata in vigore della nuova ordinanza è prevista per il ..., contestualmente alla nuova LAPub.

Il commento concerne soltanto gli articoli nuovi rispetto a quelli dell'OAPub in vigore. Se modifiche della legge non hanno determinato cambiamenti nell'ordinanza, le disposizioni vigenti sono state mantenute poiché si sono dimostrate efficaci.

Il principio generale sancito all'articolo 3 AP-LAPub secondo cui, salvo indicazione contraria, le disposizioni si applicano sia alle commesse pubbliche all'interno del settore dei trattati internazionali sia a quelle all'esterno del settore dei trattati internazionali è parimenti applicabile al presente avamprogetto di ordinanza (AP-OAPub).

2 Commento alle singole disposizioni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 3 Sviluppo sostenibile

Il rispetto del principio dello sviluppo sostenibile nell'impiego dei fondi pubblici è uno degli scopi perseguiti dall'AP-LAPub (art. 1 lett. a). In questa sede è necessario menzionare che cosa si intende per sviluppo sostenibile, concetto che viene anche indicato come possibile criterio di aggiudicazione all'articolo 33 capoverso 1 AP-LAPub (sostenibilità). Ovviamente, per poter stabilire se un appalto rispetti o meno il principio dello sviluppo sostenibile occorre prendere in considerazione l'intero ciclo di vita di un prodotto.

La Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) ha il compito di promuovere lo sviluppo sostenibile nell'ambito degli appalti pubblici. Inoltre, il Consiglio federale vuole acquistare beni, prestazioni di servizio e prestazioni edili che, durante il loro intero ciclo di vita, rispettino elevate esigenze economiche, ecologiche e sociali. L'ordine in cui sono menzionati questi tre aspetti (economico, ecologico e sociale) non è in alcun modo indicativo della loro importanza. Questa disposizione non deve essere usata per giustificare forme di protezionismo e per discriminare gli offerenti esteri.

Art. 4 Diritto applicabile

Secondo il nuovo articolo 5 capoverso 3 AP-LAPub, i committenti partecipanti a un appalto sottoposti ciascuno a un diritto differente hanno la possibilità di scegliere liberamente il diritto cui assoggettarsi durante la procedura di aggiudicazione. È opportuno che i committenti scelgano tale diritto per un certo periodo di tempo e non caso per caso. Affinché il principio di trasparenza sia rispettato, il diritto scelto (federale o cantonale) deve essere reso noto in occasione di ogni bando.

Secondo l'articolo 5 capoverso 4 AP-LAPub, le imprese private o pubbliche che dispongono di diritti esclusivi o speciali possono scegliere di sottoporre i loro appalti al diritto della loro sede o al diritto federale. Per quanto concerne la durata e la pubblicità, si applicano i principi menzionati più sopra.

Art. 5 Reciprocità

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) negozia, in nome del Consiglio federale, gli accordi di libero scambio. Tiene un elenco aggiornato degli Stati che accordano la reciprocità.

Poiché anche offerenti di Paesi non firmatari del GPA possono presentare un'offerta se il loro Paese accorda la reciprocità agli offerenti svizzeri, gli offerenti e i committenti devono potersi informare sulla misura in cui un determinato Paese accorda la reciprocità alla Svizzera (art. 6 AP-LAPub).

Capitolo 2: Esenzione dall'assoggettamento al diritto in materia di appalti pubblici

Art. 6 Campo di applicazione

Le possibilità di esenzione sono estese ai committenti che effettuano una delle attività di cui all'articolo 4 capoverso 2 AP-LAPub, in conformità con l'Allegato 3 dell'Appendice I del GPA che definisce le entità che concludono appalti conformemente alle disposizioni del GPA.

Art. 7–10 Domanda di esenzione / Consultazione / Esenzione / Decisioni di accertamento

Questi articoli riprendono integralmente l'ordinanza del DATEC del 18 luglio 2002 sull'esenzione dall'assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici senza modifiche mate-

riali, con un'eccezione: l'articolo 8 capoverso 1 AP-OAPub prevede che l'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) possa depositare una domanda di esenzione.

Capitolo 3: Principi generali

Art. 11 Misure contro la corruzione

Le misure menzionate in questo articolo costituiscono esempi di misure considerate adeguate. Non si tratta di un elenco esaustivo. Oltre alle citate misure amministrative interne, per la prevenzione e la lotta contro la corruzione il committente può prevedere clausole ad hoc nelle condizioni generali o nel contratto con l'aggiudicatario come, ad esempio, clausole d'integrità, pene convenzionali o misure che garantiscano la legalità dei processi. Il committente può altresì prevedere nel contratto l'obbligo per il mandatario di riprendere tali misure nei contratti che quest'ultimo conclude con i suoi subappaltatori.

La Convenzione del 31 ottobre 2003 delle Nazioni Unite contro la corruzione (RS 0.311.56) è in vigore per la Svizzera dal 24 ottobre 2009. Al pari di altri trattati internazionali ai quali la Svizzera ha aderito (Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e Protocollo aggiuntivo) la Convenzione chiede ad ogni Stato Parte di adottare misure adeguate. Per rispettare i suoi impegni, la Svizzera ha già completamente rivisto le norme penali che reprimono la corruzione di pubblici ufficiali nazionali e stranieri e la corruzione privata. Attualmente, queste norme sono ritenute sufficienti per lottare contro la corruzione nel settore degli appalti pubblici.

Let. a

Un interesse particolare, che può generare un conflitto di interessi al momento dell'aggiudicazione, è dato ad esempio quando perviene l'offerta di un offerente con cui i collaboratori hanno relazioni particolarmente strette, come le relazioni d'affari (private) attuali o passate (ad es. le relazioni commerciali, le partnership strategiche, le varie forme di partecipazione, i rapporti d'impiego), le relazioni private (matrimonio, convivenza), i rapporti di parentela o di affinità, i rapporti di dipendenza di tipo economico o di altra natura oppure il cameratismo militare pluriennale. In questi casi i collaboratori devono informare immediatamente i loro superiori.

Let. b

La conoscenza da parte di un committente degli interessi dei suoi collaboratori gli permette di scegliere, in funzione delle commesse pubbliche da aggiudicare, i collaboratori più adatti a valutare le offerte in maniera neutra e senza interessi personali.

I collaboratori che partecipano agli appalti devono dichiarare periodicamente per scritto di non intrattenere relazioni private con gli offerenti (dichiarazione di imparzialità). Questa dichiarazione contribuisce a sensibilizzare i collaboratori sull'importanza dell'imparzialità e costituisce una misura di prevenzione della corruzione. L'Amministrazione federale esige già oggi una simile dichiarazione. I collaboratori dei committenti devono sottoscrivere generalmente la dichiarazione di imparzialità già al momento della loro assunzione.

Anche i terzi incaricati dai committenti, ad esempio, dell'elaborazione della documentazione del bando o della valutazione delle offerte, devono rendere pubbliche le loro relazioni d'interesse sottoscrivendo una dichiarazione di imparzialità.

La dichiarazione di imparzialità può essere di carattere generale o riguardare un progetto particolare.

Let. c

A intervalli regolari, i committenti richiamano l'attenzione di tutti i collaboratori che partecipano a un appalto sulle disposizioni della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1), sul codice di comportamento dell'Amministrazione federale e sulle altre disposizioni pertinenti in vigore.

Art. 12 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro, delle condizioni di lavoro e della parità salariale tra uomo e donna

Cpv. 1

L'osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro, delle condizioni di lavoro e della parità salariale tra uomo e donna è una condizione senza limiti temporali, vale a dire che deve essere soddisfatta sia prima dell'aggiudicazione sia durante l'esecuzione della commessa, poiché non è possibile controllare preventivamente l'osservanza di dette disposizioni da parte dei collaboratori assunti espressamente per una determinata commessa.

Il committente stabilisce le prove che l'offerente deve presentare (ad es. autodichiarazione, strumento di autocontrollo Logib ecc.). Altri possibili mezzi con cui provare il rispetto della parità salariale sono oggetto di un'iniziativa parlamentare non ancora trattata (14.4307 mozione Moret: «Acquisti pubblici. Prova del rispetto della parità salariale da parte delle imprese offerenti»). Anche le raccomandazioni della CA¹ per una prassi d'acquisto sostenibile forniscono indicazioni riguardo alle prescrizioni sociali da rispettare, in particolare per quanto concerne gli offerenti esteri. Le prove richieste agli offerenti non limitano i controlli che possono essere effettuati dalle autorità. Esse possono essere richieste dal committente e, durante l'esecuzione del contratto, anche dal servizio richiedente.

I controlli relativi all'osservanza delle suddette disposizioni e condizioni possono anche essere effettuati dopo l'adempimento degli obblighi contrattuali. Di conseguenza, le indicazioni di un offerente circa l'osservanza della parità salariale tra uomo e donna possono essere verificate anche dopo la fornitura delle prestazioni. Tuttavia, in linea di principio il controllo riguarderà il periodo in cui è stata svolta la procedura di aggiudicazione e in cui il contratto è stato adempiuto.

Cpv. 2

Secondo l'articolo 14 capoverso 1 AP-LAPub, per quanto riguarda le prestazioni fornite all'estero devono almeno essere osservati gli accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). L'AP-OAPub riprende la distinzione tra prestazioni fornite all'estero e prestazioni fornite in Svizzera.

Cpv. 3

L'obbligo di osservare le suddette disposizioni e condizioni e di presentare la relativa prova non è previsto unicamente nell'ambito della procedura di aggiudicazione ma anche nel contratto che il committente conclude con l'aggiudicatario. Quest'ultimo si impegna a esigere per contratto dai suoi eventuali subappaltatori o terzi incaricati l'osservanza di tali disposizioni e condizioni. Le pene convenzionali hanno un effetto dissuasivo nei confronti degli offerenti e devono pertanto essere la regola nell'aggiudicazione di commesse pubbliche. Si rimanda inoltre alle disposizioni della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati, LDist; RS 823.20). L'articolo 5 LDist prevede che, in caso di lavori nei settori dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia, l'appaltatore primario risponda civilmente e solidalmente del mancato rispetto da parte dei subappaltatori dei salari minimi netti e delle condizioni lavorative. Queste disposizioni si applicano anche al settore degli appalti pubblici.

Cpv. 4

¹ Acquisti sostenibili, Raccomandazioni per i servizi di acquisto della Confederazione, giugno 2014, n. 2.

Questo capoverso corrisponde all'attuale articolo 6 capoverso 4 OAPub; è stato semplicemente adeguato a livello linguistico.

Art. 13 e 14 Diritto d'esame degli atti / Verifica del prezzo

Questi due articoli codificano la prassi attuale fissata dalla direttiva del DFF del 28 dicembre 2009 concernente la convenzione su un diritto d'esame nell'ambito degli acquisti della Confederazione.

Capitolo 4: Procedura di aggiudicazione

Art. 16 Procedura su invito

Cpv. 1

Anche in occasione di una procedura su invito, il committente rispetta i principi generali vigenti come l'impiego economico dei fondi pubblici, la trasparenza, la parità di trattamento degli offerenti e il promovimento di una concorrenza efficace. Pertanto, come in occasione di un bando pubblico, il committente stabilirà l'oggetto della prestazione, le specificazioni tecniche nonché criteri di idoneità e criteri di aggiudicazione – che permettono di confrontare le offerte e attribuire loro un punteggio – prima dell'invito a presentare un'offerta e comunicherà queste informazioni insieme all'invito. I processi di valutazione e aggiudicazione devono essere documentati adeguatamente e deve esserne garantita la tracciabilità.

Cpv. 2

Il concetto di regione economica non deve essere assimilato a un Comune, al territorio di una città o a un distretto. Si può tuttavia presupporre che un offerente la cui sede o la cui succursale sia situata in un Cantone diverso da quello del committente provenga da un'altra regione economica.

Seguendo le raccomandazioni dello studio sull'esistenza delle barriere linguistiche nell'ambito degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale, il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha deciso che fosse opportuno introdurre l'obbligo di richiedere per quanto possibile almeno un'offerta di un offerente proveniente da un'altra regione linguistica, affinché le diverse regioni linguistiche siano rappresentate più equamente. Al fine di dare attuazione a diversi interventi parlamentari, questo obbligo è stato inserito nell'AP-OAPub. Tale avamprogetto permette quindi di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari:

- 2012 M 12.3914 Appalti pubblici nelle tre lingue ufficiali della Confederazione (N 28.09.2012, de Buman)
- 2012 P 12.3910 Legge sugli acquisti pubblici. Per combattere le distorsioni (N 28.09.12, Darbellay)
- 2012 M 12.3739 Bandi della Confederazione. Equità tra le regioni linguistiche (N 19.09.2012, Hodgers).

Per rispettare il requisito della rappresentanza delle diverse regioni linguistiche, i committenti possono considerare le offerte provenienti da Paesi con i quali la Svizzera ha concluso accordi di libero scambio.

Cpv. 3

Le aggiudicazioni legate a procedure su invito e riguardanti commesse a partire da un valore di 150 000 franchi potranno essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, ricorso che sarà esaminato nel quadro di una procedura semplice e rapida. Per questo motivo le aggiudicazioni di commesse a partire da un valore di 150 000 franchi dovranno essere notificate mediante pubblicazione su www.simap.ch o consegna individuale agli offerenti (cfr. art. 53 AP-LAPub).

Art. 17 Incarico diretto

Poiché la procedura per incarico diretto è disciplinata in modo esaustivo nell'articolo 23 AP-LAPub, non sono necessarie altre precisazioni nell'AP-OAPub. Quest'ultimo si limita unicamente a stabilire la condizione alla quale la procedura per incarico diretto può essere applicata per le commesse a scopi di difesa secondo l'articolo 11 lettera b AP-LAPub.

Art. 18 Descrizione della prestazione

L'articolo riprende l'attuale articolo 16a OAPub, ad eccezione del capoverso 4, che è sostanzialmente ripreso all'articolo 34 capoverso 3 AP-LAPub. Le spiegazioni fornite in merito alla descrizione «finalizzata» o «funzionale» nel rapporto esplicativo del 1° gennaio 2010 concernente la modifica dell'OAPub valgono tuttora, ovvero:

«Il committente può rinunciare alla descrizione concreta della prestazione richiesta e indicare invece solamente gli scopi che esso si prefigge tramite l'acquisto (cfr. art. VI:2 lett. a GPA). Questa descrizione «finalizzata», rispettivamente «funzionale», viene ad esempio adottata per far capo in modo ottimale alle facoltà cognitive e creative degli offerenti già in fase di precisazione e concretizzazione dell'oggetto della commessa. Questa modalità di bando può trovare applicazione in particolare quando si ricercano nuove soluzioni, nuove modalità di soluzione o metodologie o nel caso di progetti di acquisto di una certa complessità. La mera descrizione dello scopo incentiva le capacità d'innovazione degli offerenti. Dato che quest'ultimi hanno se del caso diritto a un indennizzo per gli oneri sostenuti (cfr. art. 23 cpv. 1²) e che il paragone fra le offerte è impegnativo, il committente deve fare un uso parsimonioso della facoltà di descrizione «finalizzata» o «funzionale» (cfr. il cpv. 3³, nonché il rapporto sui risultati della consultazione ad art. 21 cpv. 2 AP-LAPub⁴).»

Art. 19 Contenuto della documentazione del bando

Cpv. 2

Questa disposizione, che codifica la prassi attuale, riprende l'idea del vigente articolo 17 capoverso 3 OAPub. Tale prescrizione evita di favorire un offerente fornendogli informazioni supplementari e rispetta il principio della parità di trattamento.

Il tempo necessario per rispondere alle domande riguardanti la documentazione del bando dipende dalla complessità dell'oggetto dell'appalto e dal numero di domande che vengono poste. In linea di principio le risposte dovrebbero essere messe a disposizione degli offerenti entro un periodo compreso tra cinque e sette giorni lavorativi.

Art. 20 Forma giuridica dei consorzi

Gli offerenti che intendono costituire un consorzio devono sapere se è necessaria una particolare forma giuridica. In caso affermativo, come tutte le altre indicazioni necessarie alla presentazione dell'offerta, anche questo elemento deve essere menzionato nel bando.

Art. 21 Documenti e richieste degli offerenti

Seguendo le raccomandazioni dello studio sull'esistenza delle barriere linguistiche nell'ambito degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale, il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha deciso che fosse opportuno permettere agli offerenti di comunicare nelle lingue ufficiali della Svizzera nelle procedure dei bandi. Per contro, i committenti sono liberi di comunicare nella lingua della procedura, anche se quest'ultima è diversa da quella utilizzata dagli offerenti. Devono però rispettare la parità di trattamento degli offerenti, a prescindere dalla lingua in cui questi ultimi hanno trasmesso i loro documenti.

² Corrisponde all'articolo 29 capoverso 1 AP-OAPub.

³ Corrisponde all'articolo 29 capoverso 2 AP-OAPub.

⁴ Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici, 18.11.2009, pag. 12 (consultabile all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1606/Ergebnis.pdf>).

Dato che le lingue ufficiali della Svizzera non sono le stesse dell'OMC, occorre precisare che si tratta delle lingue ufficiali della Svizzera.

Questa disposizione lascia ai committenti la possibilità di accettare documenti e richieste in lingue diverse da quelle ufficiali della Svizzera. In caso di progetti all'estero può dunque essere opportuno accettare anche documenti e richieste nella lingua del luogo.

Art. 23 Autenticazione in caso di aste elettroniche

L'utilizzazione delle firme elettroniche permette un'autenticazione sicura dei partecipanti e limita il rischio di abusi. Per un offerente estero può essere relativamente oneroso ottenere una firma elettronica svizzera anche se in linea di principio nulla glielo impedisce. Inoltre, attualmente non esiste un riconoscimento delle firme elettroniche emesse in altri Stati. Bisogna quindi dare al committente la possibilità di regolamentare l'identificazione in altro modo, ad esempio attraverso un login.

La legge sulla firma elettronica è al momento in fase di revisione in seno al Parlamento. La legge riveduta offrirà nuovi strumenti di identificazione, più semplici ma nel contempo più sicuri, e permetterà l'identificazione non solo delle persone fisiche ma anche delle persone giuridiche.

Art. 24 Dialogo

Visti i costi che genera e l'investimento di tempo che richiede a committenti e offerenti, il dialogo è uno strumento valido per i bandi rivolti a un numero ristretto di offerenti o il cui numero di offerenti è già stato ridotto a un livello ragionevole, ad esempio nella procedura selettiva. In tale procedura, infatti, il numero degli offerenti è già stato ridotto a seguito della verifica dei criteri di idoneità.

Cpv. 1

La concorrenza è favorita dalla possibilità di condurre un dialogo con diversi offerenti. Il numero degli offerenti scelti, almeno tre, corrisponde a quello previsto già attualmente per la procedura selettiva e la procedura su invito.

Cpv. 2

Allo scopo di rispettare il segreto d'affari e i diritti d'autore, se non è stato ottenuto il consenso esplicito dell'offerente interessato, le soluzioni o i modi di procedere sviluppati da un offerente nell'ambito del dialogo non devono essere né divulgate ad altri offerenti né utilizzate dal committente. Si tratta, tra l'altro, di tutelare la volontà dell'offerente di partecipare al dialogo: se sa che i suoi lavori sono utilizzati da terzi, è molto probabile che non intenda più partecipare allo sviluppo di soluzioni o modi di procedere. Il consenso esplicito dell'offerente può essere ottenuto nell'ambito del dialogo ed essere inserito nel verbale redatto in tale occasione o essere conferito per scritto.

È eventualmente possibile acquistare le soluzioni o i modi di procedere sviluppati per utilizzarli ulteriormente in conformità con l'articolo 28 capoverso 2 lettera b AP-LAPub.

Cpv. 3

Il dialogo si svolge nell'ambito di una procedura prestabilita (di pubblico concorso, selettiva, su invito o per incarico diretto). Non vi è ragione di derogare ai termini abituali.

Il bando indica i termini definitivi o, quanto meno, fissa un lasso di tempo. È opportuno stabilire termini scaglionati per garantire la parità di trattamento. In tal modo tutti gli offerenti avranno a disposizione lo stesso lasso di tempo per recapitare i loro documenti e per preparare le fasi successive del dialogo.

Cpv. 4

Oltre al tempo dedicato allo sviluppo di soluzioni e modi di procedere, è necessaria la presenza di diversi collaboratori per garantire uno svolgimento proficuo del dialogo. In pratica, è difficile che un offerente metta a disposizione senza alcuna controprestazione le risorse necessarie. Per mantenere l'interesse degli offerenti a investire le loro risorse nello sviluppo di soluzioni o modi di procedere, è quindi opportuno indennizzare la partecipazione al dialogo in base al tempo investito. L'aggiudicatario non ha tuttavia diritto ad alcuna indennità. In caso di revoca dell'aggiudicazione, l'offerente non è più considerato aggiudicatario e può quindi esigere un'indennità, a condizione che non abbia causato la revoca dell'aggiudicazione. Per quanto concerne la questione dell'indennità, si rimanda inoltre al promemoria della CA relativo all'indennità nel quadro di un dialogo (edizione maggio 2014).

Cpv. 5

È consigliabile concludere con gli offerenti un accordo che disciplini tutte le modalità del dialogo. I nomi dei rappresentanti dell'offerente la cui partecipazione è imperativa e i dettagli dello svolgimento del dialogo sono elementi che l'accordo deve menzionare. Per garantire la parità di trattamento tra gli offerenti, gli accordi sul dialogo conclusi nell'ambito della medesima procedura devono avere lo stesso contenuto.

Cpv. 6

Il consenso all'accordo sul dialogo costituisce condizione imprescindibile ai fini del rispetto della parità di trattamento.

Art. 25 Documentazione

La documentazione della valutazione delle offerte garantisce la tracciabilità dell'aggiudicazione e la sua trasparenza, dal momento che permette di giudicare se il committente ha valutato le offerte in modo oggettivo e nel rispetto delle prescrizioni e se la commessa è stata aggiudicata all'offerente che meglio adempie i criteri previsti.

Art. 26 Riunione a conclusione della procedura

La riunione a conclusione della procedura ha luogo poco tempo dopo l'aggiudicazione. Si tratta di un incontro con gli offerenti non considerati durante il quale il committente spiega i motivi dell'eliminazione dell'offerta. Questa soluzione permette spesso di evitare che gli offerenti facciano ricorso. Gli offerenti ne possono inoltre trarre vantaggio per future offerte.

Art. 27 Conclusione del contratto

Come nel vigente articolo 29 capoverso 2 OAPub, per *forma diversa* si intende la forma elettronica, ad esempio lo scambio di posta elettronica (cfr. art. 38 cpv. 2 AP-LAPub). Nelle situazioni di emergenza, come nel caso delle operazioni di salvataggio, è possibile che il contratto sia concluso per telefono, sebbene venga poi generalmente data una conferma scritta, almeno mediante posta elettronica.

Art. 28 Diritto degli offerenti a un'indennità

Questo articolo è stata rielaborato sia dal punto di vista della formulazione sia da quello materiale. A livello materiale la disposizione secondo la quale gli offerenti non hanno in linea di massima diritto ad alcuna indennità è stata precisata indicando che questo vale in caso di partecipazione alla procedura (cpv. 1). Sono previste eccezioni per le prestazioni preliminari che vanno oltre il dispendio procedurale usuale e che solitamente sono fornite unicamente a pagamento, come ad esempio le prestazioni preliminari di studio (cpv. 2). Il committente è libero di definire l'entità e le modalità dell'indennità. Le modalità dell'indennità o, eventualmente, l'assenza di indennità devono essere indicate nella documentazione del bando.

Art. 29 Diritti della proprietà intellettuale

A questa disposizione, che concerne il trasferimento dei diritti della proprietà intellettuale, sono stati apportati adeguamenti formali. Con il nuovo capoverso 3 è stata introdotta una modifica a livello materiale. Analogamente all'articolo 17 della legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA; RS 231.1), il capoverso 3 dispone che i diritti della proprietà intellettuale creati ai fini dell'esecuzione di un contratto di appalto, come i diritti d'autore sui software, siano di regola trasferiti al committente. In tal modo la disposizione non disciplina, come l'OAPub in vigore, soltanto il trasferimento dei diritti della proprietà intellettuale preesistenti ma anche il trasferimento dei diritti della proprietà intellettuale creati ai fini dell'esecuzione di un contratto di appalto. Di conseguenza è stata modificata anche la rubrica. Il nuovo capoverso ha dovuto essere introdotto in particolare per disciplinare i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei diritti della proprietà intellettuale non preesistenti e per abolire il rapporto di dipendenza della Confederazione nei confronti del mandatario. Un simile rapporto di dipendenza ostacola la concorrenza ed è incompatibile con i principi del diritto in materia di appalti pubblici, segnatamente con quello di promozione della libera concorrenza.

Art. 31 Elenco degli offerenti sanzionati

Per maggiore chiarezza, il contenuto dell'elenco degli offerenti sanzionati tenuto dalla CA è stato precisato al capoverso 2. L'elenco deve essere centralizzato ed essere in ogni momento a disposizione dei committenti (cpv. 3). Inoltre, gli offerenti possono chiedere se figurano nell'elenco (cpv. 4).

Cpv. 3

Nella trasmissione dei dati personali bisogna osservare le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

Capitolo 5: Pubblicazioni e statistica

Art. 32 Pubblicazioni

Cpv. 2 e 3

Il capoverso 2 indica le aggiudicazioni che devono essere inserite in un elenco destinato alla pubblicazione, mentre il capoverso 3 determina, in particolare tramite il rimando all'articolo 50 capoverso 4 AP-LAPub, le indicazioni che devono figurare in questo elenco.

I capoversi 2 e 3 discendono dall'attuazione della mozione Graf-Litscher⁵ sulla pubblicazione delle informazioni di base per tutti gli acquisti della Confederazione a partire da 50 000 franchi. L'obiettivo è rafforzare la trasparenza ed evitare gli abusi. La CA tiene un elenco centralizzato con tutte le indicazioni fornite da tutti i committenti, che pubblica su www.simap.ch in forma leggibile da una macchina.

Poiché non si tratta di un nuovo strumento di controllo in aggiunta al controllo gestionale degli acquisti di cui all'articolo 12 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2012 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (RS 172.056.15), i committenti sono responsabili dell'esattezza dei dati trasmessi.

Il principio di confidenzialità secondo l'articolo 13 lettera d AP-LAPub si applica anche a queste pubblicazioni.

Capitolo 6: Concorsi in ambito di progettazione e di prestazione globale

⁵ Trasparenza negli acquisti pubblici. Pubblicazione delle informazioni di base per tutti gli acquisti della Confederazione a partire da 50 000 franchi (14.3045, Graf-Litscher).

L'unica modifica materiale rispetto all'OAPub in vigore concerne l'articolo 44 capoverso 4 (attuale art. 50 cpv. 4). Essa consiste nell'applicazione, per i membri della giuria e gli esperti, degli stessi motivi di ricusa definiti nell'AP-LAPub.

Capitolo 7: Procedura semplice e rapida

Nel quadro dell'armonizzazione delle legislazioni sugli appalti pubblici della Confederazione e dei Cantoni è stata elaborata una proposta di compromesso per quanto attiene ai rimedi giuridici. L'AP-LAPub prevede che le decisioni inerenti a commesse a partire da un valore di 150 000 franchi e all'infuori del settore dei trattati internazionali possano essere impugnate mediante ricorso. Tale ricorso sarà esaminato nel quadro di una procedura semplice e rapida. I dettagli di questa procedura sono regolamentati nel capitolo 7. Dopo il ricevimento del ricorso, il committente ha la possibilità di presentare le sue osservazioni. Successivamente il giudice unico svolge un'udienza istruttoria, in cui tenta in primo luogo un'intesa tra le parti. Se l'intesa non riesce, la decisione è presa dal giudice unico.

Art. 52 Campo d'applicazione

I ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera g AP-LAPub sono esclusi dal campo d'applicazione della presente disposizione. La procedura semplice e rapida non è dunque prevista per i ricorsi contro l'infrazione di una sanzione. Per questi ricorsi bisogna seguire la procedura ordinaria.

Art. 54 Termini

Cpv. 3

Il committente deve rinunciare espressamente a presentare le sue osservazioni al fine di evitare malintesi.

Art. 55 Udienza istruttoria

Cpv. 2

L'intesa non deve riguardare in primo luogo accordi di natura finanziaria volti a indennizzare l'offerente per l'elaborazione dell'offerta.

Capitolo 8: Autorità di sorveglianza

Art. 60 Finanziamento e indennità

Cpv. 2

Per maggiore chiarezza la disposizione è stata adeguata dal punto di vista della formulazione. È rimasta materialmente invariata.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 63 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Cpv. 1

A seguito della revisione totale dell'OAPub, l'ordinanza dell'11 dicembre 1995 è abrogata.

Cpv. 2

Essendo stata integrata nell'AP-OAPub l'ordinanza del DATEC del 18 luglio 2002 sull'esenzione dall'assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici è abrogata.

Cpv. 3

L'obbligo di annuncio in caso di ostacoli alla libera concorrenza è integrato nell'articolo 47 capoverso 2 AP-LAPub. Il pertinente articolo dell'ordinanza del 24 ottobre 2012 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale può quindi essere abrogato.

3 Commento agli allegati

Allegato 1 Prove

L'allegato 1 riprende integralmente l'allegato 3 dell'OAPub in vigore con alcune modifiche riguardanti la formulazione del testo francese. Il numero 6 è stato completato di modo che la dichiarazione menzionata non riguardi unicamente l'osservanza delle condizioni di lavoro ma anche l'osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro e della parità salariale tra uomo e donna.

Allegato 2 Indicazioni minime di un bando

L'allegato 2 riprende integralmente l'allegato 6 dell'OAPub in vigore con alcune piccole modifiche.

Allegato 3 Settori e settori parziali esentati

L'allegato dell'ordinanza del DATEC del 18 luglio 2002 sull'esenzione dall'assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici viene integralmente ripreso.

